



Città di Mesagne

Area Sviluppo Economico
Ufficio SUAP



AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE ai sensi del D.P.R. n. 59/ 2013
Attività di recupero rifiuti costituiti da apparecchiature elettriche ed elettroniche in procedura
semplificata in favore della Società REJECTION s.r.l.s. di Mesagne

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE n. 02 del 16 MAR 2018

Il Capo Area dello Sviluppo Economico

VISTA la PEC con la quale è pervenuta l'istanza acquisita al protocollo generale di questo Ente al n. 26300 del 02/10/2017, rappresentata dalla Sig.ra CAPODIECI Maria Carmela, nata a Mesagne il 28/07/1971, ed ivi residente in C.da Laviaro, s.n.c., in qualità di Legale Rappresentate della Società "**REJECTION s.r.l.s.**", con sede legale nel Comune di Mesagne, CAP 72023 - C.da Laviaro, s.n.c. e sede operativa alla Via Montagna s.n.c., P. I. 02480120746, con la quale è stata chiesta l'Autorizzazione Unica Ambientale per recupero rifiuti non pericolosi plastici e di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché degli scarichi di acque meteoriche di dilavamento e di acque reflue assimilabili alle domestiche;

VISTA la documentazione integrativa pervenuta a mezzo PEC il 25/10/2017 prot. n. 28804, da parte Sig.ra CAPODIECI Maria Carmela, nata a Mesagne il 28/07/1971, ed ivi residente in C.da Laviaro, s.n.c., in qualità di Legale Rappresentate della Società "**REJECTION s.r.l.s.**"

VISTA la nota del 22/11/2017, prot. n. 36043, acquisita al prot. gen. di codesto Comune il 23/11/2017, al n. 31536, con la quale l'Amministrazione Provinciale ha chiesto chiarimenti ed integrazione documenti;

ACQUISITA dalla società la documentazione integrativa con PEC del 12/12/2017, prot. n. 33250, necessaria al completamento dell'istanza per l'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di recupero rifiuti non pericolosi e inoltrate alla Provincia col sistema telematico;

VISTO il provvedimento dirigenziale di autorizzazione n. 17 del 28/02/2018, emesso dall'Amministrazione Provinciale di Brindisi e acquisito al prot. generale del Comune di Mesagne n. 6921 del 28/02/2018, in favore della Società REJECTION s.r.l.s.", con sede legale nel Comune di Mesagne, CAP 72023 - C.da Laviaro, s.n.c. e sede operativa alla Via Montagna s.n.c., P. I. 02480120746, inerente il recupero rifiuti non pericolosi plastici e di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché degli scarichi di acque meteoriche di dilavamento e di acque reflue assimilabili alle domestiche, che allegato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale.

VISTI:

- Il D. Lgs. 267/00;
- Il D. P. R n. 160 del 07/09/2010 in particolare l'art. 7;

- Il D. P. R. n. 59 del 13 Marzo 2013 e s. m. i. "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'art. 23 del D.L. 9/202012, n. 5 convertito con modificazioni, dalla L. 4.4.2012, n. 35;
- Il D. Lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., recante "norme in materia ambientale";
- Il D. Lgs n. 4 del 16/01/2008 che detta ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale;
- Il D.M. 17/12/2009 e s.m.i. recante l'istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti;
- Il D. Lgs. n. 205 del 31/12/2010 recante disposizione di attuazione della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;
- Il D.M. 5/2/1998 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli art. 31 e 33 del D. Lgs. n. 22/1997";
- Il D.M. n. 186 del 05/04/2006 "Regolamento recante modifiche al D.M. 05/02/1998 >>Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero>>;
- L. R. n. 17/07 "RECANTE "Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale";
- Il D. Lgs. N. 81/2008 e s. m. i., "Tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro";
- Il Regolamento Regionale n. 26 del 09/12/2013 sulla "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia";
- La Legge 241/90 e s. m. i. recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- Il D. Lgs. N. 159 del 06/09/2011 "Codice delle leggi Antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia.
- Il Regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazione dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- Il Regolamento SUAP approvato con Delibera di Consiglio Comunale di Mesagne (BR) n. 23 del 30.04.2004;

DATO ATTO dei suddetti e salvi ed impregiudicati sempre gli eventuali diritti di terzi,

A U T O R I Z Z A

ai sensi del D.P.R. n. 59/2013, art. 3 comma 1, lett. G) e A), la società REJECTION s.r.l.s.", con sede legale nel Comune di Mesagne, CAP 72023 - C.da Laviaro, s.n.c. e sede operativa alla Via Montagna s.n.c., P. I. 02480120746, l'attività di recupero rifiuti non pericolosi costituiti da rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e agli scarichi di acque meteoriche di cui al Regolamento Regionale n. 26 del 09/12/2013 e delle acque reflue domestiche di cui al Regolamento n. 7 del 26/05/2016;

Si dà atto che il legale rappresentante dell'azienda è la Sig.ra CAPODIECI Maria Carmela, nata a Mesagne il 28/07/1971;

La presente Autorizzazione Unica Ambientale è rilasciata, alle condizioni, alle modalità e con le prescrizioni espresse dal Dirigente del Servizio Ambiente ed Ecologia della Provincia di Brindisi Dott. Pasquale EPIFANI riportate nel Provvedimento Dirigenziale di Autorizzazione n. 17 del 28/02/2018, che diventa parte integrante e sostanziale del presente documento.

Al fine del rinnovo il gestore, almeno sei mesi prima della scadenza dovrà inviare al SUAP, istanza corredata dalla documentazione aggiornata, di cui all'art. 4 comma 1 del D.P.R. 13/03/2013 n. 59.

D I S P O N E

Comune di Mesagne - Provincia di Brindisi

Via Roma, 2 - 72023 Mesagne (BR) - tel. 0831 732234 - fax 0831 777403
www.comune.mesagne.br.it - attivitaproduttive@comune.mesagne.br.it

- Che il presente provvedimento autorizzativo ha efficacia in vigore delle autorizzazioni rilasciate dagli Enti componenti per l'esercizio e le attività della Società REJECTION S.r.l.s. con sede legale nel Comune di Mesagne, CAP 72023 - C.da Laviaro, s.n.c.. Lo stesso è rilasciato a salvaguardia dei diritti di terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, pertanto i titolari dell'autorizzazione vengono ad assumere la piena ed esclusiva responsabilità per quanto riguarda i diritti di terzi;
- Che la mancata osservanza delle disposizioni di cui alla presente A. U. A., di quelle riportate nell'estratto del provvedimento dirigenziale di autorizzazione n. 17 del 28/02/2018, rilasciato dalla Provincia di Brindisi – Servizio Ambiente e di ogni altra norma di legge e regolamento in materia, non espressamente richiamate dal presente provvedimento, oltre l'applicazione delle sanzioni previste comporterà l'applicazione dei provvedimenti di sospensione e/o revoca di cui all'art. 216 del D. Lgs. 152/06 e ss. mm. ii.;
- La presente autorizzazione decade quando vengono meno i requisiti e le condizioni in essa previsti ed in particolare quando vengono a mancare o a scadere le autorizzazioni che sono state necessarie al suo rilascio;
- Che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri Enti, derivanti dalla legislazione vigente, nonché i diritti dei terzi ai sensi dell'art. 844 del Codice Civile;
- Che la società titolare del presente provvedimento, oltre a quanto previsto dalla specifica normativa ambientale, sia in regola in ordine alle seguenti disposizioni di legge:
 - Sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs. N. 81/2008),
 - Contenimento energetico (D. Lgs 192/2005);
 - Sicurezza degli impianti (D. M. 37/2008).

Il Comune si ritiene sollevato da qualsiasi responsabilità derivante da inconvenienti o danni arrecati a persone o cose, che si verificassero durante il corso dei lavori provocati dalla non osservanza delle disposizioni contenute nella presente autorizzazione.

Il presente provvedimento ha efficacia immediata e viene affisso all'Albo Pretorio Comunale per 15 gg. ed è inserito sul sito della Trasparenza.

Copia del presente provvedimento viene notificato a:

- 1) Sig.ra **CAPODIECI Maria Carmela**, nata a Mesagne il 28/07/1971, ed ivi residente in C.da Laviaro, s.n.c., in qualità di Legale Rappresentante della Società **REJECTION S.r.l.s.**, rejection srl@legalmail.it
- 2) Servizio Ambiente ed Ecologia della Provincia di Brindisi servizio.ambiente@pec.provincia.brindisi.it
- 3) Alla Polizia Provinciale di Brindisi, per i controlli di competenza provincia@pec.provincia.brindisi.it



Contro il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 241/90, può essere presentato ricorso:

- Entro 60 giorni dalla data della comunicazione del presente provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale – Sezione di Lecce;
- Entro 120 giorni dalla data della comunicazione del presente provvedimento al Presidente della Repubblica.

Dalla Residenza Municipale li, 16 MAR 2018


Il Capo Area
(Dott.ssa Lucia BALDASARRE)





Comune di Mesagne - Provincia di Brindisi

Via Roma, 2 - 72023 Mesagne (BR) - tel. 0831 732234 - fax 0831 777403
www.comune.mesagne.br.it - attivitaproduttive@comune.mesagne.br.it





PROVINCIA DI BRINDISI
Servizio Ambiente ed Ecologia

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE DI AUTORIZZAZIONE


N° 17 del 28-02-2018

Oggetto: D.P.R.59/2013 Autorizzazione Unica Ambientale per il recupero di Rifiuti costituiti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche in procedura semplificata. Società REJECTION s.r.l.s. di Mesagne

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto:

- il Decreto Legislativo n° 152 del 3 Aprile 2006 recante norme in materia ambientale che individua, all'art. 216, le condizioni e le prescrizioni per l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti;
- il Decreto Legislativo n° 4 del 16 gennaio 2008 che detta ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n° 152, recante norme in materia ambientale;
- il D.L. vo n° 205 del 3.12.2010 recante disposizioni di attuazione della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;
- l'articolo 197 comma 5 del Decreto Legislativo n° 152/2006, che ha stabilito le competenze delle Province, tra le quali, in particolare, il controllo periodico delle imprese che esercitano le attività di recupero rifiuti sottoposte alle procedure semplificate, di cui agli artt. 214, 215, 216 dello stesso decreto;
- il D.M. 17.12.2009 e s.m.i. recante l'istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti;
- il Decreto del Ministero dell'Ambiente 05/02/1998, modificato ed integrato dal D.M. 05 Aprile 2006 n°186, che individua i rifiuti non pericolosi sottoposti a procedure semplificate di recupero ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lvo 152/06 e ne stabilisce le norme tecniche di recupero;
- la Legge Regionale n° 17 del 14.06.07 recante "Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale" con la quale sono state attribuite alle Province diverse competenze in materia ambientale;
- il Regolamento Provinciale, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n° 5/2 del 04.01.02 che disciplina il rilascio delle autorizzazioni, iscrizioni e controlli in materia ambientale;
- il D.P.R. n° 59 del 13.003.2013 con il quale è stato approvato il Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese;
- il Decreto 8.05.2015 con il quale è stato adottato il modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale,
- il Regolamento Regionale n° 26 del 09.12.2013 sulla disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 23 aprile 2015, n. 819 "Aggiornamento e adeguamento del Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali nella Regione Puglia. Approvazione."
- il D.Lvo 267 del 18.08.2000 che contiene i principi e le disposizioni in materia di ordinamento degli enti locali;
- la legge 241/90 recante principi e disposizioni in materia di procedimenti amministrativi;
- il nuovo statuto della Provincia di Brindisi Approvato con delibera di Consiglio Provinciale n. 4/2 del 09.04.2015 e successiva delibera dell'Assemblea dei Sindaci, n. 2 del 10.09.2015 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1), comma 55, della Legge 7 aprile 2014, n. 56;
- il Regolamento per il Funzionamento degli Uffici e dei Servizi, che nel testo vigente, all'art. 21, attribuisce le competenze ai Dirigenti di Servizi e Uffici;
- l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 con il quale sono stati attribuiti ai Dirigenti le funzioni e responsabilità in materia di provvedimenti di autorizzazioni il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n° 49 emanato in attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche;

- 
- il Decreto del Presidente della Provincia n. 4 del 19/01/2018 con il quale sono state affidate, al Dott. Pasquale Epifani, le funzioni dirigenziali del Servizio Ambiente ed Ecologia.

Visti:

- l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale del 09.10.2017 inoltrata, per il tramite del SUAP del Comune di Mesagne, dalla società Rejection s.r.l.s. con sede legale in Mesagne alla contrada Laviaro s.n.c. e sede operativa nella Z.I. alla via Montagna s.n., ai fini del recupero di rifiuti non pericolosi plastici e di rifiuti di Apparecchiature elettriche ed elettroniche nonché degli scarichi di acque meteoriche di dilavamento e di acque reflue assimilabili alle domestiche;
- l'integrazione documentale prodotta il 27.10.2017 con la quale venivano trasmessi anche l'agibilità e il contratto preliminare d'acquisto dell'immobile e la dichiarazione di possesso dei requisiti soggettivi;
- la nota n° 36043 del 22.11.2017 con la quale l'Ufficio procedente chiedeva ulteriori documenti e chiarimenti necessari per il completamento dell'istruttoria dell'istanza;
- il riscontro alla nota predetta avvenuto tramite SUAP con pec del 11.12.2017, con la quale, fra l'altro si rinunciava all'attività di recupero della tipologia 6.1 (rifiuti di materie plastiche) e si integravano altri rifiuti di AEE appartenenti alle tipologie 5.7 5.8 e 5.9.

Rilevato dalla documentazione trasmessa che:

- la società risulta iscritta alla C.C.I.A.A. di Brindisi al REA n° 149075 ed ha come amministratore unico la Sig.ra Capodieci Maria Carmela nata a Mesagne il 28.07.1971;
- il sito adibito a recupero è localizzato lungo la via Montagna s.n. nella zona P.I.P. di Mesagne individuato in catasto al foglio 33, particella 496 con destinazione urbanistica D1;
- detto sito ha le seguenti coordinate geografiche secondo il sistema di riferimento WGS 84 UTM Zone 33N: x=739780, y=4495621 ed è costituito;
 - da un capannone di 403 mq. utilizzato, ai fini del recupero, per 111 mq ad esclusione dei servizi tecnici;
 - da un blocco uffici per una superficie complessiva di ca. 37 mq.;
 - da un blocco inutilizzato di 181 mq. separato dal precedente di 111 mq da una muratura in gasbeton;
 - da un'area a verde di 192 mq. ca.;
 - dai piazzali destinati al transito e parcheggio estesi circa 880 mq.;
- è in possesso di segnalazione certificata per l'agibilità redatta da tecnico abilitato e trasmessa al Comune di Mesagne il 06.10.2017 e permesso di costruire n° 69 del 09.06.2010;
- tutte le operazioni relative alla gestione dei rifiuti è previsto che saranno effettuate all'interno del capannone e la messa in riserva (pure all'interno) avverrà su area interamente pavimentata con cemento industriale al quarzo;
- l'attività di recupero consiste in procedure manuali di disassemblaggio dei R.A.E.E. per la separazione delle componenti riutilizzabili e avvio a successivo recupero presso altre aziende della componente elettronica e di quella metallica e plastica non riutilizzabili;
- le tipologie di rifiuti che si intendono recuperare di cui al D.M. 05.02.98 e sono le seguenti:
 - tipologie 5.6, 5.9 e 5.19 per attività di sola messa in riserva e per complessive 4.200 t/a;
 - tipologie 5.7, 5.8 e 5.16 per attività di messa in riserva e di recupero R4 per complessive 2.340 t/a;
- la pesata del rifiuto in entrata avverrà utilizzando la pesa in dotazione alla vicina società Capodieci A. & Figli s.r.l. ubicata in via Murri 30;
- la messa in riserva potrà avvenire in appositi contenitori o in cumuli per tipologia omogenea individuabili con apposita cartellonistica;

- è stata dichiarata una capacità massima istantanea di messa in riserva, comprensiva di tutte le tipologie di rifiuti, di 15,5 tonn. pari a ca. 29 mc.;
- l'attività di recupero in R4 ammonta a 2.340 tonn/anno per 300 gg. Lavorativi;
- la società Rejection ha in dotazione una macchina pelacavi "Dalta 60" ed un misuratore di radiazioni "PCE-RAM 10" (dei quali sono state allegate le schede tecniche) oltre a tavoli da lavoro ed utensili vari atti allo smontaggio dei RAAE;
- è stato asseverato che l'area in cui insiste il lotto di pertinenza della società Rejection non risulta servita da pubblica fognatura idonea alla raccolta e gestione delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia e risulta sprovvista di condotta fognante pubblica;
- è stato previsto un piano di ripristino ambientale.

Vista la relazione geologica ed idrogeologica delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia dalla quale si rileva che:

- le acque meteoriche, di dilavamento e di prima pioggia provengono da una superficie scolante complessiva di mq 1.323 così composta:
 - mq 403 di copertura costituita dai lastricati del capannone che recapiterà le acque sui piazzali;
 - mq 920 di superficie pavimentata costituita dalla viabilità interna destinata al transito e parcheggio di automezzi
- esiste, inoltre, una superficie non pavimentata attrezzata a verde di 213 mq;
- in considerazione del fatto che tutti i processi lavorativi verranno effettuati all'interno del capannone si sostiene, in detta relazione, che «l'attività in oggetto non rientra in alcuno dei punti di cui al comma 2 dell'art. 8 del R.R. 26/2013 e pertanto si possono applicare le prescrizioni di cui al capo I, art. 5 comma 2, ossia attraverso un impianto con funzionamento in continuo... prevedendo quale recapito finale gli strati superficiali del sottosuolo nel rispetto dei valori limite di emissione previsti dalla tabella 4, allegato 5 alla Parte terza del D.Lvo 152/06 e ss.mm.ii.»;
- il sistema di raccolta, trattamento e smaltimento delle acque meteoriche di prima e seconda pioggia prevede:
 - un sistema di intercettazione delle acque costituito da canalette di raccolta con sovrastante griglie metalliche;
 - le stesse canalette convogliano le acque in un dissabbiatore dimensionato per il trattamento di circa 45,23 mc/h corrispondente alla superficie scolante sopra citata ed avente le seguenti dimensioni: larghezza 50 cm, lunghezza 200 cm, altezza 80 cm;
 - in serie al sistema di sedimentazione e prima della restituzione delle acque al suolo è prevista una vasca interrata del volume di circa 6 mc. per la raccolta delle acque trattate ed il riutilizzo per irrigazione del verde ornamentale attraverso una pompa di rilancio;
 - è previsto un sistema di smaltimento delle acque meteoriche così trattate in un bacino drenante avente un volume di 17,5mc. e una superficie disperdente di 35,00 mq. Esso sarà allocato a circa 0,50 mt. dal piano di campagna ed avrà le seguenti dimensioni: profondità 2,5mt, larghezza 2,00mt, lunghezza 3,50mt.
 - il livello piezometrico della falda sotterranea giace a profondità superiore a 6,00 mt dal p.c.;
 - le coordinate del punto di scarico sono: $x = 739780$, $y = 4495621$;
 - non vi sono, a distanza inferiore di 200 metri, opere di captazione di acque destinate al consumo umano.

Veduta la relazione geologica ed idrogeologica delle acque reflue assimilate alle domestiche, rivolte ai servizi igienici a servizio dell'opificio, redatta ai sensi del R.R. n° 26 del 12.12.2011 come modificato dal R.R. n° 7 del 26.05.2016, nella quale si illustra un trattamento appropriato dei reflui strutturato in un trattamento primario (fossa Imhoff) e in trattamento secondario come di seguito specificato:

- il numero di abitanti equivalenti è pari a 3 per 250 giorni lavorativi annui circa;

- è già presente una fossa Imhoff (altezza=310cm, diametro=150 cm) che sviluppa un volume utile pari a 5,5 mc di cui 1,5 di sedimentazione e 4 di digestione;
- è presente altresì una fossa a tenuta stagna, in serie alla precedente, che opera un ulteriore processo di sedimentazione e figura quale pozzetto di campionamento prima dello scarico con le seguenti caratteristiche: altezza 3,10 mt, diametro 2 mt per un volume utile pari a 9,7 mc. circa. La fossa, esterna agli edifici, dista più di 5 metri dai muri perimetrali e non meno di 20 metri da condotte, pozzi o serbatoi di acqua potabile e sono munite di tubo di ventilazione e di accesso dall'alto. Il fango sedimentato verrà asportato trimestralmente ad opera di ditte autorizzate;
- poiché l'area su cui insiste l'insediamento risulta sprovvista di condotta fognaria pubblica e non vi sono corpi idrici idonei allo scopo, il liquame chiarificato verrà smaltito tramite una condotta disperdente (stimata in 3,5 mt/a.e.) disposta su una o più file (queste ultime poste a distanza non inferiore ai 2 metri fra i rispettivi assi), che svilupperà una lunghezza pari o superiore a 10,5 metri lineari;
- la condotta disperdente verrà sistemata al centro del letto di pietrisco e avviluppata da una massa ghiaiosa con l'interposizione di un geotessuto;
- "lungo l'asse della condotta potranno essere messe a dimora piante del tipo sempreverdi ad elevato apparato fogliare";
- poiché il massimo livello di escursione della falda si attesta a 6 mt. dal piano di campagna e poiché le trincee avranno una profondità compresa tra i 60 e i 70 cm., viene rispettato il requisito di distanza dalla falda di 1 metro;
- le coordinate del punto di scarico sono $x = 739802$, $y = 4495638$.

Accertato che la società ha ottemperato al versamento degli oneri istruttori previsti per lo scarico delle acque reflue, per lo scarico/riutilizzo delle acque meteoriche per superfici di dilavamento inferiori a 5.000 mq, per l'iscrizione nel Registro provinciale delle imprese che recuperano rifiuti e per il diritto annuale d'iscrizione ai sensi del D.M. 350/98;

Vista la nota n° 8153 del 22.02.2018 con la quale il Ministero dell'Interno ha comunicato che a carico della società Rejection s.r.l.s. e dei relativi soggetti non sussistono, alla data odierna, le cause di decadenza, di sospensione e di divieto di cui all'art. 67 del D.Lvo 159/2011;

Ritenuto, sulla base della documentazione prodotta dal gestore e dalle risultanze istruttorie espletate dal responsabile del procedimento di poter accogliere positivamente l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale relativa al progetto di attività di recupero di rifiuti non pericolosi costituiti da RAEE e della raccolta delle acque meteoriche con adeguamento al Regolamento Regionale n° 26/2013;

Accertata la propria competenza ai sensi e per gli effetti della vigente normativa legislativa e regolamentare in materia;

Considerata la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

A U T O R I Z Z A

la Società REJECTION s.r.l.s., ai sensi del D.P.R. 59/2013, art. 3, comma 1, lett. g) e a), all'attività di recupero di rifiuti non pericolosi costituiti da Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche e agli scarichi delle acque meteoriche di cui Regolamento Regionale n° 26 del 09.12.2013 e delle acque reflue domestiche di cui al Regolamento Regionale n° 7 del 26.05.2016;



La società ha sede in contrada Laviaro s.n.c., sede operativa in via Montagna s.n.c. Z.I. di Mesagne, il legale rappresentante nonché amministratore unico è la Sig.ra Capodiecì Maria Carmela nata a Mesagne il 28.07.1971.

La presente autorizzazione viene rilasciata alle seguenti condizioni e prescrizioni:

Relativamente all'attività di recupero di rifiuti e nel rispetto di quanto disciplinato dal D.M.A. 05.02.98 e del D.M. 186/06

- 1) possono essere recuperate le tipologie di rifiuti indicate nella tabella di seguito riportata con i quantitativi a fianco di ciascuna indicata:

TABELLA TIPOLOGIE DI RIFIUTI DA TRATTARE							
Tipo logia	DESCRIZIONE	MODALITA' DI STOCCAGGIO	OPERAZIONI DI RECUPERO	QUANTITATIVI MASSIMI ANNUI PREVISTI D.M. 186/06 (t/anno)	QUANTITATIVI MASSIMI RICHIESTI (t/anno)		
					R13	R3*	R4*
5.6	Rottami elettrici ed elettronici contenenti e non metalli preziosi CER: - 160214 - 160216 - 200136 - 200140	Cassone/ Contenitori in plastica	R13	20.000	2.060	=	=
5.7	Spezzoni di cavo con il conduttore di alluminio ricoperto CER: - 160216 - 170402 - 170411	Cassone/ Contenitori in plastica	R13-R4	750	750	=	750
5.8	Spezzoni di cavo di rame ricoperto CER: - 160118 - 160122 - 160216 - 170401 - 170411	Cassone/ Contenitori in plastica	R13-R4	1.000	1.000	=	1.000
5.9	Spezzoni di cavo di fibra ottica ricoperta di tipo dielettrico (a), semidielettrico (b) e metallico (c) CER: - 160216 - 170411	Cassone/ Contenitori in plastica	R13	100	100	=	=

5.16	Apparecchi elettrici, elettrotecnici ed elettronici; rottami elettrici ed elettronici contenenti e non metalli preziosi CER: - 110114 - 110206 - 110299 - 160214 - 160216 - 200136	Cassone/ Contenitori in plastica	R13-R4	590	590	=	590
5.19	Apparecchi domestici, apparecchiature e macchinari post-consumo non contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico di cui alla legge 549/93 o HFC CER: - 160214 - 160216 - 200136	Cassone/ Contenitori in plastica	R13	1.500	1.500	=	=
TOTALI RICHIESTI					6.000		2.340
* Considerando una quantità massima recuperabile pari a 3.000 t/anno (n° 300 gg/lavorativi anno per un limite quantitativo giornaliero di rifiuti da avviare a recupero non superiore a 10 t/giorno)							


2) attese le caratteristiche dimensionali dell'impianto le capacità massime istantanee di stoccaggio sono riportate nella seguente tabella:

AREA		SUPERFICIE (mq)	ALTEZZA MEDIA (mf)	VOLUME (mc)	PESO (tonn)
CONFERIMENTO		5	1,5	7,5	=
MESSA IN RISERVA	Tipologia 5.6	4	1,8	7	1
	Tipologia 5.7	1	1,8	4,8	5
	Tipologia 5.8	1	1,8	4,8	5
	Tipologia 5.9	1	1,8	4,8	2,5
	Tipologia 5.16	4	1,8	7	1
	Tipologia 5.19	4	1,8	7	1

AREA	SUPERFICIE (mq)	ALTEZZA MEDIA (mt)	VOLUME (mc)	PESO (tonn)
LAVORAZIONE	35	=	=	=
DEPOSITO MPS	7	1,5	10	=
DEPOSITO TEMPORANEO RIFIUTI	4	1,5	6	=
STOCCAGGIO COMPONENTI AMBIENTALMENTE CRITICHE	2	1,5	3	=

3) come disciplinato dall'art. 40, comma 6, del Decreto Legislativo 14.03.2014 n° 49 le operazioni di recupero devono rispettare il "Trattamento adeguato" di cui all'art. 18 del medesimo Decreto con particolare riferimento al 2° comma. A tal fine il gestore dell'impianto deve rispettare le modalità di gestione dei RAEE di cui all'allegato VII relativamente ai rifiuti non pericolosi ed in particolare:

- nel caso di trasporto con mezzo proprio deve essere garantita la protezione dei rifiuti dagli agenti atmosferici mediante cassoni a tenuta stagna;
- nel caso di conferimento da parte di altri operatori, il carico, opportunamente protetto, deve essere ispezionato al fine di accertarne l'integrità e l'eventuale fuoriuscita di sostanze inquinanti;
- prima della pesatura il carico deve essere ispezionato col rilevatore di radioattività: in caso di superamento della soglia consentita il carico non deve essere accettato;
- il gestore deve provvedere al deposito temporaneo delle eventuali pile o batterie, rivenienti dallo smontaggio dei RAEE, in contenitori che devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità. Detti contenitori devono essere provvisti di sistemi di chiusura, accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento, travaso e svuotamento; inoltre deve avere un volume residuo di sicurezza pari al 10% e deve riportare l'etichettatura delle sostanze contenute. Altre eventuali sostanze pericolose saranno depositate in contenitori separati. Il deposito temporaneo sarà gestito ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. bb);
- devono essere adoperate idonee apparecchiature di sollevamento e di movimentazione dei rifiuti che ne impediscano lo schiacciamento;
- non si deve procedere ad alcuna operazione di riduzione volumetrica;
- l'attività di disassemblaggio non deve spingersi fino alla separazione della componentistica elettronica elementare (ad es. in una scheda madre il singolo condensatore, la resistenza, il transistor ecc.) al fine di non provocare la fuoriuscita di sostanze potenzialmente pericolose;
- i rifiuti in entrata saranno caratterizzati per singola tipologia di appartenenza e messi in riserva nell'apposita area che deve essere dotata di cartellonistica riportante la specifica tipologia;
- nell'area di messa in riserva e in quella di stoccaggio delle apparecchiature dismesse devono essere adottate procedure e accorgimenti per evitare di accatastare le apparecchiature senza opportune misure di sicurezza per gli operatori e per l'integrità delle stesse apparecchiature;
- non è consentito stoccare sui piazzali di pertinenza dell'impianto (antistanti e retrostanti) alcuna apparecchiatura appartenente a rifiuti elettrici ed elettronici e non è consentito depositare il materiale derivante dall'attività di recupero (sia da R13 che da R4);



- SEDTCT/00
ATTIFICATIVO: 0170119947013
0 1 17 031994 701 3
- 4) la messa in sicurezza dei RAEE deve prevedere le operazioni indicate alla voce "attività di recupero" delle singole tipologie (5.6.3, 5.7.3, 5.8.3, 5.9.3, 5.16.3 e 5.19.3) del D.M. 05.02.98 nel testo vigente. "*L'operazione di estrazione e messa in sicurezza dei tubi catodici con separazione e raccolta delle polveri presenti*" di cui alla tipologia 5.19 non è consentita stante l'assenza di appositi dispositivi.
 - 5) non è consentita l'accettazione e il trattamento dei seguenti rifiuti:
 - condensatori e trasformatori contenenti PCB e PCT;
 - componenti contenenti mercurio come gli interruttori o i retroilluminatori;
 - plastica contenente ritardanti bromurati di fiamma;
 - rifiuti di amianto e componenti che contengono amianto;
 - apparecchiature contenenti clorofluorocarburi (CFC), idroclorofluorocarburi HCFC), idrofluoroclorocarburi (HFC) o idrocarburi (HC);
 - sorgenti luminose a scarica (es. lampade fluorescenti a gas, lampade al sodio, lampade ai vapori di mercurio);
 - schermi a cristalli liquidi e tutti quelli retroilluminati mediante sorgenti luminose a scarica;
 - componenti contenenti fibre ceramiche refrattarie;
 - componenti contenenti sostanze radioattive;
 - condensatori elettrolitici contenenti sostanze potenzialmente pericolose;
 - 6) devono essere rispettati tutti i presidi ambientali elencati al punto 5 del dell'allegato VII del D.Lvo 49/2014;
 - 7) devono essere rispettati i requisiti tecnici elencati nell'allegato VIII al D.Lvo n° 49/2014 ed in particolare:
 - secondo quanto prescritto al punto 1.3 deve essere garantita la presenza di personale qualificato e adeguatamente addestrato anche nel rispetto del D.Lvo n° 81/2008 nel testo vigente;
 - il gestore si dovrà dotare, prima dell'inizio dell'attività, di idonea bilancia per misurare il peso dei rifiuti trattati e ne dovrà dare comunicazione a questo Servizio;
 - l'impianto deve essere delimitato, almeno lungo i lati prospicienti la viabilità, di idonea recinzione arborea atta a minimizzare l'impatto visivo;
 - 8) devono essere rispettati i seguenti disposti normativi del testo unico ambientale;
 - o art. 190 relativo ai registri di carico e scarico;
 - o art. 193 relativo al trasporto dei rifiuti;
 - o art. 194-bis relativo alla semplificazione del procedimento di tracciabilità dei rifiuti;
 - 9) per effetto del quantitativo di rifiuti da recuperare la Società Rejection s.r.l.s. viene iscritta nella 5^a classe di attività ai sensi del D.M.A. 350/98 per cui è tenuta a corrispondere entro il 30 aprile di ogni anno un diritto d'iscrizione di € 103,29 da versare sul c.c.p. n° 12882726 intestato a Provincia di Brindisi – Servizio Tesoreria specificando nella causale denominazione, sede legale, classe di appartenenza e anno cui il versamento è riferito. In caso di mancato versamento, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del predetto decreto l'iscrizione verrà sospesa;
 - 10) la ditta è tenuta a comunicare ogni anno, entro il 30 aprile, il quantitativo di rifiuto recuperato nell'anno solare precedente;
 - 11) prima dell'avvio delle operazioni di gestione dei rifiuti, il gestore dovrà comunicare a questo Servizio, specifica dichiarazione a firma di tecnico abilitato e iscritto negli elenchi del Ministero degli Interni (ex legge 818 del 07.12.1984) dalla quale risulti che l'impianto non è soggetto a C.P.I. e/o a visita di controllo da parte dei Vigili del Fuoco: non ottemperando entro tale termine si procederà ai sensi del quarto comma dell'art. 216 del D.Lvo 152/06;

Relativamente alle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia e alle acque reflue domestiche:

- 12) dovranno essere rispettate le disposizioni di cui al capo I, art. 5 comma 2, del Regolamento Regionale n° 26 del 09.12.2013, recante "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia";
- 13) dovranno essere adottate opportune misure di prevenzione e sicurezza ricorrendo a tutti gli accorgimenti necessari per evitare qualsiasi danno a terzi;
- 14) il gestore dovrà adottare tutte le precauzioni necessarie per evitare l'apporto di sostanze inquinanti nelle acque di dilavamento ed impedire lo smaltimento di sostanze pericolose nel corpo recettore, con particolare riferimento alle sostanze per le quali il D.Lvo 152/06, nel testo vigente, prescrive il divieto assoluto di scarico sul suolo e nel sottosuolo (v. punto 2.1, all. 5 alla Parte terza);
- 15) dovranno essere adottate le misure necessarie al fine di evitare l'aumento, anche temporaneo, dell'inquinamento del corpo recettore. Nelle aree impermeabilizzate eventuali stoccaggi momentanei di materie prime (non derivanti dall'attività di recupero e non costituite da AEE) ed altri materiali ed attrezzature da lavoro, non devono prevedere rifiuti e materiali pulverulenti allo stato sfuso e comunque ogni prodotto che possa provocare rilascio nell'ambiente di sostanze e composti inquinanti che possono essere trasportati dalle acque meteoriche;
- 16) presso l'impianto deve essere sempre disponibile un abbondante quantitativo di materiale assorbente necessario in caso di sversamenti accidentali (ad es. fuoriuscita di olii da automezzi);
- 17) il gestore dovrà garantire una costante pulizia e idonea manutenzione dei canalette di raccolta (grigliatura), deputati alla raccolta delle acque meteoriche di dilavamento, dei pozzetti di ispezione e del dissabbiatore, dove si depositeranno le particelle solide superiori a 0,20 mm di diametro, al fine di garantire un efficiente funzionamento sia sotto l'aspetto idraulico che sotto quello igienico sanitario;
- 18) i residui derivanti dal predetto sistema di trattamento nonché altri eventuali possibili residui costituiscono rifiuti e come tali devono essere smaltiti secondo le modalità previste dalla Parte quarta del D.Lvo 152/06 e ss.mm.ii.;
- 19) le acque trattate che recapitano nella vasca interrata del volume di circa 6 mc. potranno essere riutilizzate per irrigazione del verde ornamentale e della recinzione arborea attraverso la pompa di rilancio;
- 20) il gestore dovrà custodire presso l'impianto e renderli disponibili per i controlli, tutti i formulari di identificazione rifiuti compilati per lo smaltimento dei residui derivanti dalla pulizia dell'impianto di trattamento;
- 21) il gestore dovrà evitare che le acque meteoriche di dilavamento, anche in caso di fenomeni piovosi di massima intensità, possano riversarsi su aree adiacenti di altri proprietari e sulla viabilità pubblica. Nel caso di piogge eccezionali dovrà essere costantemente verificata la capacità di assorbimento dei deflussi al fine di garantire l'incolumità pubblica e la sicurezza del traffico veicolare;
- 22) dovrà essere garantito che l'immissione e le operazioni connesse siano svolte in conformità alle disposizioni della Parte Terza del D.Lvo 152/06 e ss.mm.ii. senza pregiudizio per il corpo recettore, per la salute pubblica e per l'ambiente;
- 23) la Società Rejection s.r.l.s.:
 - è autorizzata a realizzare le opere occorrenti per l'avvio e la messa a punto funzionale dei sistemici raccolta, trattamento e smaltimento finale/riutilizzo delle acque entro e non oltre 6 (sei) mesi dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo del SUAP;
 - è tenuta ad informare la Provincia di Brindisi – Servizio Ambiente, per il tramite del SUAP, prima dell'avvio dello scarico, dell'avvenuta realizzazione delle opere e della messa a punto funzionale dei sistemi di raccolta, trattamento e recapito finale/riutilizzo e trasmettere i relativi permessi edilizi rilasciati dal Comune nonché i collaudi e/o certificazione di regolare esecuzione delle opere di cui trattasi;

24) lo scarico su suolo mediante condotta disperdente delle acque reflue assimilate alle domestiche, rivenienti dai servizi igienici dell'impianto, è consentito a condizione che le opere di trattamento e smaltimento siano realizzate nel rispetto delle distanze riportate al punto 2.1 dell'allegato 4 al RR. 7/2016 ossia:

- distanza ≥ 5 m dai muri perimetrali di fondazione dei fabbricati;
- distanza ≥ 30 m da condotte, serbatoi o altro servizio di acqua potabile;
- distanza tra il massimo livello della falda (in condizioni di massima ricarica) ed il fondo della trincea ≥ 1 m.

25) il gestore dell'impianto dovrà garantire che:

- il fango sia asportato trimestralmente ad opera di ditte autorizzate e i relativi formulari siano conservati presso l'impianto;
- le pompe di rilancio funzionino regolarmente;
- non si verifichino fenomeni di impaludamento superficiale dell'area;
- non vi siano fenomeni di intasamento del terreno disperdente;
- non si verifichi un progressivo innalzamento della falda;
- avvenga la messa a dimora, come dichiarato nella relazione geologica e idrogeologica in premessa richiamata, di piante del tipo sempre verdi ad elevato apparato fogliare lungo l'asse della condotta disperdente;

26) il gestore ha l'obbligo di segnalare tempestivamente all'Autorità competente (Provincia di Brindisi), per il tramite del SUAP, le eventuali modifiche riguardanti la destinazione d'uso delle aree interessate, ampliamenti e ristrutturazioni dell'insediamento da cui possa derivare uno scarico avente caratteristiche quali/quantitativamente diverse da quello autorizzato;

27) il rinnovo della presente autorizzazione dovrà avvenire per il tramite del SUAP, ai sensi e con le modalità dell'art. 5 del DPR 59/2013, un anno prima della scadenza del titolo abilitativo;

- La mancata osservanza delle disposizioni e delle prescrizioni di cui alla presente autorizzazione e di ogni altra norma di Legge o Regolamento in materia non espressamente richiamate dal presente atto, comporterà l'adozione dei provvedimenti di revoca o sospensione di cui all'art. 130 del D.Lvo 152/06 nel testo vigente e l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo V parte terza dello stesso decreto;
- La presente autorizzazione si intende accordata con salvezza dei diritti di terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale. In conseguenza il titolare dell'autorizzazione viene ad assumere la piena ed esclusiva responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi.
- In relazione ad eventuali oneri connessi alla messa in sicurezza e alla bonifica, resta salva la facoltà della Provincia di chiedere ai sensi del D.Lvo 152/06 vigente, Parte Quarta, Titolo V "Bonifica siti contaminati", al soggetto responsabile della contaminazione nonché al proprietario del sito contaminato l'esecuzione di specifica indagine ambientale sul sito interessato dallo smaltimento delle acque per la verifica dell'eventuale stato di inquinamento nonché la realizzazione delle eventuali operazioni di bonifica.
- Le dichiarazioni rese dal Gestore, quanto rilevabile dagli elaborati e le dichiarazioni prodotte dal tecnico progettista incaricato costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge n° 241 del 07.08.1990, nel testo vigente, presupposto di fatto essenziale per lo svolgimento dell'istruttoria e l'adozione del presente provvedimento (restando inteso che la non veridicità, falsa rappresentazione o incompletezza delle informazioni fornite e delle dichiarazioni rese possono comportare, a giudizio dell'Autorità Competente, un riesame dell'autorizzazione rilasciata, fatta salva l'adozione delle misure cautelari ricorrendone i presupposti).
- Il presente provvedimento ha efficacia in vigenza delle altre autorizzazioni rilasciate dagli Enti competenti per l'esercizio dell'attività in argomento;

- Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri Enti derivanti dalla legislazione vigente nonché i diritti di terzi ai sensi dell'art. 844 del Codice civile.
- Si attesta che il presente atto, così come sopra formulato, non contiene dati e riferimenti che possano determinare censure per violazione delle norme sulla privacy di cui al D.Lvo n° 196/2003.
- Il presente provvedimento assumerà efficacia solo a seguito dell'adozione del provvedimento conclusivo del procedimento di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b) del DPR n° 59/2013 da parte del Comune di Mesagne che dovrà avvenire entro 90 giorni dalla data di ricezione del presente atto pena la decadenza dello stesso.
- Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web della Provincia di Brindisi e sarà trasmesso a SUAP del Comune di Mesagne per l'adozione del provvedimento predetto.
- Il SUAP del Comune di Mesagne, oltre che agli Enti e/o Organi di controllo che riterrà opportuno, dovrà notificare il provvedimento definitivo:
 - al Servizio Ambiente ed Ecologia della Provincia di Brindisi all'indirizzo di posta elettronica certificata: servizio.ambiente@pec.provincia.brindisi.it;
 - alla Polizia Provinciale per i controlli di competenza all'indirizzo pec: provincia@pec.provincia.brindisi.it.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso, ricorso al TAR Puglia ovvero, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Brindisi 20.02.2018

IL DIRIGENTE
F.to Dott. Pasquale Epifani

Il Sottoscritto, Responsabile del Procedimento, dichiara che in merito alla relativa istruttoria della pratica non sussistono elementi, situazioni e circostanze tali da giustificare e necessitare, ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti in materia, l'astensione dal Procedimento.

Brindisi 28.02.2018

Il Responsabile del Procedimento
F.to Formoso Cesare

Il sottoscritto, Dirigente competente ad adottare l'atto, dichiara che in merito al relativo procedimento non sussistono elementi, situazioni e circostanze tali da giustificare e necessitare, ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti in materia, l'astensione dal procedimento e dall'adozione del presente atto.

Brindisi 20.02.2018

IL DIRIGENTE
F.to Dott. Pasquale Epifani